

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3694 del 13/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta LAVANDERIA DALTA S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via G. Ricci Curbastro n. 2/a; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di LAVANDERIA INDUSTRIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3806 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 34109/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **LAVANDERIA DALTA S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via G. Ricci Curbastro n. 2/a; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **LAVANDERIA INDUSTRIALE**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Valli e Delizie al P.G. n. 31768 in data 15/11/2016 ed integrata al P.G. n. 31768 in data 23/11/2016, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n. 32799 del 23-11-2016, Pratica SUAP n. 823/2016 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/12477 del 24/11/2016, dalla Ditta **LAVANDERIA DALTA S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via G. Ricci Curbastro n. 2/a per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **LAVANDERIA INDUSTRIALE**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue (rinnovo autorizzazione) derivanti dall'attività di lavanderia industriale, reflui civili e acque meteoriche in pubblica fognatura nonché per l'impatto acustico (proseguimento senza modifiche);

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA La documentazione integrativa trasmessa dall’Ufficio SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 3226 del 31-01-2017 assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/1025 del 31/01/2017 pervenuta dalla ditta tramite il Tecnico incaricato Geom. Alessandro Gallini in data 27/01/2017 e registrata al

Prot. Comunale n. 2898 a seguito della richiesta di integrazioni formulata da **HERA S.p.A.** acquisita al protocollo comunale n. 318 del 05/01/2017;

VISTA la nota trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie P.G. n. 7159 del 09-03-2017, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/2713 del 10/03/2017 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale:

- relativamente allo scarico di acque di lavorazione e reflui civili – CLASSE C – con le prescrizioni/condizioni indicate nel parere di Hera S.p.A. Prot. Gen. n. prot. gen. n. 22803 del 01 marzo 2017 registrato al Prot. Gen. Comunale n. 6480 del 01-03-2017 e nel parere dell'Ufficio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie del 03/03/2017;
- relativamente alla matrice rumore, vista la dichiarazione presentata dalla ditta, con le prescrizioni indicate nel parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie del 03/03/2017, considerato che l'attività in questione è inserita in classe V ai sensi della Zonizzazione Acustica Comunale vigente del Comune di Argenta (Tavola ZA.A1);

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/5242 del 09/05/2017 si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di predisporre un Preavviso di Diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato e integrato dalla L. 15/05, nei confronti dell'impresa richiedente l'autorizzazione unica ambientale in quanto valutata la documentazione agli atti in nostro possesso relativa all'azienda è risultata:

- La presenza nello stabilimento di due caldaie alimentate a gas metano della potenza di 2000 Kw e 1800 kw che generano rispettivamente le emissioni in atmosfera denominate E1 ed E2;
- La presenza di n° 4 mangani generanti le emissioni E3, E4, E5, E6 e di un essiccatore generante l'emissione E6;

E l'articolo 272. *“Impianti e attività in deroga”* del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 1 prevede che non siano sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli *“Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW”* ma al fine di stabilire le potenze termiche nominali si deve considerare l'insieme degli impianti di combustione e poiché complessivamente le caldaie presenti in azienda hanno una potenza pari a 3,8 MW, le relative emissioni necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del codice dell'Ambiente e inoltre questa Agenzia ha provveduto ad autorizzare altre attività similari presenti nel territorio, fissando limiti anche per le emissioni derivanti dai mangani e dagli essiccatoi;

PRESO ATTO della relativa risposta della ditta, acquisita al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/5869 del 22/05/2017, nella quale è stato dichiarato:

- Che i suddetti generatore di calore funzionano uno quale scorta all'altro quindi l'impianto è rientrante nella categoria di potenza termica nominale inferiore a 3 MW” che non necessita di autorizzazione;

- Che dai mangani e dall'essicatore le relative emissioni generano esclusivamente vapor acqueo e pertanto non necessitano di autorizzazione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottar l'Autorizzazione Unica Ambientale fermo restando che la scrivente agenzia si riserva di effettuare eventuali controlli per la verifica di quanto sopra dichiarato in merito alle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie alla ditta **LAVANDERIA DALTA S.R.L.** , Codice Fiscale/Partita Iva n. 00922220389, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via G. Ricci Curbastro n. 2/a., per l'esercizio dell'attività di **LAVANDERIA INDUSTRIALE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo separato di Via G. Ricci Curbastro in Comune di Argenta (FE), Località Bando, servita dal depuratore di Via Argine Marino, derivanti dall'insediamento sono contrassegnati con le seguenti lettere:
 - “**S1**” Scarico finale acque di processo e reflui civili (tipologia scarico: classe C così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato), “**S2**” Scarico finale acque meteoriche, “**S3**” scarico finale reflui civili, “**S4**” scarico finale acque meteoriche indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione in rete fognaria indicati nella Tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”** ed il controllo degli effluenti avverrà nel Pozzetto di Campionamento Acque di Processo contraddistinto con la sigla “**PC1**” nella planimetria allegata a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- Gli scarichi contraddistinti in planimetria ai punti “**S2**” e “**S4**” - costituiti unicamente da acque meteoriche, dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
- Entro 90 gg. dalla data di emissione del presente atto autorizzativo si dovrà provvedere all'identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, del pozzetto di campionamento contraddistinto con la sigla “**PC1**”, nonché all'installazione del misuratore di portata come da progetto e, ad installazione avvenuta, si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Distretto di Ferrara;
- Il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento e in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Distretto di Ferrara;
- Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativi;

8. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica dell'impianto fognario e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale e successive integrazioni, acquisite agli atti d'ufficio;
9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
10. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
12. Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- la ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- in caso di lamenti o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione Comuni Valli e Delizie

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.